

Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Itas Mutua - Italia - Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura degli impianti fotovoltaici dai danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento che non sia esplicitamente escluso in polizza. Il prodotto è strutturato nelle sezioni: Danni Diretti.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Danni Diretti (obbligatoria)

La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, accidentale, improvviso e impreveduto, qualunque ne sia la causa;
- ✓ rimborsa le spese necessariamente sostenute per: i) demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino ed idoneo luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro; ii) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o parzialmente danneggiato a seguito dello stesso;
- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- ✓ Indennizza perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- ✓ garantisce i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora fossero già assicurati dal Locatore.

Con pagamento di un sovrappremio, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo, come ad esempio: fenomeno elettrico ed elettronico e/o guasto al macchinario assicurato; eventi atmosferici; terremoto; inondazioni, alluvioni, allagamenti.

È possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie, a scelta dell'Assicurato.

a cose. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e indicate sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sezione A – Danni Diretti

Sono esclusi:

- ✗ i pannelli fotovoltaici non certificati come previsto dalla norme in vigore e enti/beni non conformi rispetto a tutte le prescrizioni tecniche e verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici;
- ✗ beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all'uso, con accettazione da parte dell'assicurato degli stessi senza riserva alcuna
- ✗ inverter in esercizio da oltre 10 anni;
- ✗ i pannelli "stand alone" utilizzati ad esempio per l'alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.

Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- ✗ furto, rapina, ammanco, estorsione e similari;
- ✗ dolo del Contraente/Assicurato;
- ✗ eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- ✗ mancata e/o anormale manutenzione;
- ✗ errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione;
- ✗ impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati;
- ✗ deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento;
- ✗ aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- ✗ difetti di rendimento;
- ✗ umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, animali e vegetali in genere, contaminazione;
- ✗ inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o vendito-

re per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;

- ✘ dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli impianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

- ! **Per la Sezione A:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dell'impianto ed i precedenti assicurativi.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione A – Danni Diretti:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate sono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino alla liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è totalmente a carico della Spett.le ACROBATICA ENERGY Srl, che si impegna a non trasferirlo in nessuna forma o modo sui singoli assicurati, che pertanto beneficiano della copertura a titolo completamente gratuito. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa per ogni singolo impianto ha validità per il periodo di 5 anni a partire dal giorno di emissione del certificato di polizza, coincidente con il giorno di installazione e collaudo dell'impianto, e cesserà automaticamente alla scadenza del suddetto periodo senza obbligo di disdetta tra le parti



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ITAS Mutua
Prodotto: "ITAS Sinergy" Data
di realizzazione: dicembre 2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano i principali valori dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e i dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>.
(valori in milioni di €)

Valori riferiti al 31 dicembre 2022	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Patrimonio netto	Requisito Patrimoniale di Solvibilità	Requisito Patrimoniale Minimo	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	Solvency ratio
ITAS Mutua	239	234	474	347	139	880	800	254%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla Sezione A - Danni Diretti, ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), **sono indennizzabili**:

- per un periodo massimo di 120 giorni, i danni agli impianti installati, ma non ancora collaudati e/o allacciati alla rete del Gestore, ad esclusione degli impianti per i quali sia prestata una garanzia CAR e/o EAR;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

SEZIONE A - DANNI DIRETTI

Fenomeno Elettrico/Guasti	L'Impresa, a seguito di guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal macchinario assicurato, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.
Eventi atmosferici	L'Impresa, a seguito di eventi atmosferici - intendendosi per tali i fenomeni provocati dal vento e quanto da esso trasportato, uragano, tromba d'aria, bufera, tempesta pioggia, grandine, gelo, sovraccarico neve - indennizza i danni materiali e diretti subiti agli impianti assicurati.
Terremoto	L'Impresa, a seguito di terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene - indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	L'Impresa, a seguito di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE A – DANNI DIRETTI

Con riferimento alla Sezione A - Danni Diretti ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), sono altresì esclusi i danni:

- causati da o dovuti a dolo dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata o dei loro amministratori;
- causati da o dovuti a smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;
- che si sono verificati in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- che si sono verificati in occasione di atti di terrorismo;
- che si sono verificati in occasione di atti di sabotaggio organizzato;
- che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- causati da o dovuti a:

- a) virus informatici di qualsiasi tipo;
- b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'assicurato, non autorizzati dall'assicurato stesso;
- c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;

- causati da o dovuti all'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

Sono altresì esclusi i danni subiti da:

- cose o parti di esse, in fase di costruzioni, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- fabbricati sottostanti impianti a tetto;
- terreni, boschi, alberi, coltivazioni, flora e fauna in genere;
- enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se (ed in quanto) assicurati da altre polizze.

Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:

- atti vandalici e dolosi in assenza delle misure di sicurezza previste dall'art. 2.2.2. Furto a "Primo Rischio". In caso di assenza o non operatività delle predette misure di sicurezza la copertura per le garanzie sopra indicate è da intendersi non operante;
- eruzione vulcanica, terremoto, maremoto, bradisismo, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, allagamento;
- inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario", inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate, nonché confische o requisizioni in genere;
- difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- guasti meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato;
- urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato;
- uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
- deterioramento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, torsione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";
- sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- che si sono verificati in conseguenza di lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento,

<p>livellamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni che si sono verificati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; - maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; - impiego di esplosivi in genere; - dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; - siccità, batteri, muffa, insetti. 	
Fenomeno Elettrico/Guasti	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; - che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni che si sono verificati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate. <p>Sono altresì esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: <ul style="list-style-type: none"> • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.
Eventi atmosferici	<p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina, - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; <p>ancorché si siano verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.</p>
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	<p>Sono esclusi i danni causati i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati all'impianto/i assicurato/i anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti.</p>



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE A – DANNI DIRETTI

Ogni singola garanzia di questa Sezione è prestata con uno scoperto, minimo e limite d'indennizzo variabili in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali la tipologia dell'impianto ed i precedenti assicurativi.

Il "valore a nuovo" sarà applicato ai pannelli fotovoltaici fino al 10° anno di esercizio, agli accumulatori fino al primo anno di esercizio, e a tutti gli altri componenti dell'impianto fino al 5° anno di esercizio.

Relativamente agli inverter con più di 5 anni di esercizio il calcolo dell'indennizzo tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 20% per il 6° anno, 35% per il 7° anno, 50% per il 8° anno, 65% per il 9° anno, 80% per il 10° anno.

Fenomeno Elettrico/Guasti	<p>Per quanto concerne i danni "seriali" derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi saranno indennizzati secondo la seguente regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° sinistro: 100% dell'indennizzo; - 2° sinistro: 75% dell'indennizzo; - 3° sinistro: 50% dell'indennizzo; - 4° sinistro: 30% dell'indennizzo; - dal 5° sinistro: non è previsto nessun indennizzo.
----------------------------------	---

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:</p> <p><u>Danni Diretti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. - Ai fini della garanzia Ricorso terzi e/o locatari, l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o Reticenti	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 C.C. e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.</p>

Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>L'obbligo del pagamento dei premi permane fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione della decadenza dell'assicurazione all'Impresa; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.</p> <p>Nel caso di sospensione dell'assicurazione il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dall'Impresa.</p>
Rimborso	<p>È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell'Impresa.</p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Sospensione	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</p> <p>In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.</p>

Risoluzione	Relativamente alla garanzia Furto e Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato: l'Impresa e il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta.
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che possiedono un impianto fotovoltaico, per la copertura di danni materiali e diretti.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 17,44% (al 31.12.2022).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it</p> <p>I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.</p>
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.